



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

EDIZIONE 2011

Informazione complementare
all'Info-Service «Disoccupazione»

Un opuscolo per i disoccupati

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all'estero

INFO-SERVICE

Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

INDICAZIONI

Il presente opuscolo costituisce un'integrazione all'Info-Service «Disoccupazione» (n. 716.200) e intende offrire agli Svizzeri che hanno lavorato o hanno compiuto un periodo di formazione all'estero una panoramica sul loro diritto all'indennità di disoccupazione e sulle relative procedure. Questo opuscolo si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OADI; RS 837.02), in vigore dal 1° aprile 2011.

Le informazioni fornite sono di carattere generale e, in caso di dubbio, fa fede il testo legale.

Le cifre indicate (ad es. gli importi in franchi) possono subire modifiche; per conoscere gli importi in vigore, si consiglia di contattare direttamente l'organo d'esecuzione.

Gli Svizzeri all'estero sono assicurati contro la disoccupazione?

1

- Durante il soggiorno all'estero gli Svizzeri non sono assicurati presso l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Un'adesione facoltativa alla stessa non è possibile. È invece possibile che essi siano assicurati presso un'assicurazione del Paese estero di soggiorno. Si consiglia di rivolgersi agli enti locali competenti.
- Gli Svizzeri che hanno lavorato all'estero per conto di una ditta svizzera che ha versato i contributi alle assicurazioni svizzere AVS/AI/IPG/AD sul salario percepito sono equiparati ai disoccupati in Svizzera allorché ritornano in patria o vi entrano per la prima volta (si veda Info-Service «Disoccupazione», n. 716.200).
- Gli Svizzeri che hanno lavorato in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS sono assicurati contro la disoccupazione allorché ritornano in Svizzera o vi entrano per la prima volta a condizione che vi si stabiliscano durevolmente e che adempiano le altre condizioni richieste (si veda domanda 2).
- Le persone che svolgono un'attività indipendente non hanno diritto in Svizzera alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Non è neppure possibile un'adesione facoltativa.

In che modo sono assicurati contro la disoccupazione i lavoratori svizzeri che rientrano o entrano per la prima volta in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS?

2

- Gli Svizzeri che hanno svolto un'attività dipendente in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS sono assicurati contro la disoccupazione se:
 - rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno;
 - hanno svolto un'attività dipendente per almeno 12 mesi nel corso degli ultimi due anni;
 - fanno valere il loro diritto all'indennità entro un anno dal rientro o dall'ingresso in Svizzera; e
 - presentano un certificato di lavoro del datore di lavoro in cui è indicata la durata dell'impiego svolto.

Quali sono le procedure da seguire in caso di rientro o al primo ingresso in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS?

3

- Gli Svizzeri che sono disoccupati e in cerca di un'attività remunerata al momento in cui rientrano o entrano per la prima volta in Svizzera devono annunciarsi personalmente senza indugio presso il Comune di domicilio o l'URC competente.
- Il diritto all'indennità di disoccupazione deve essere fatto valere necessariamente entro il termine di un anno dal ritorno o dall'ingresso in Svizzera. In caso contrario si perde il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- Per il resto la persona deve soddisfare le medesime condizioni dei disoccupati che risiedono in Svizzera (si veda Info-Service «Disoccupazione», n. 716.200).

A quante indennità giornaliere si ha diritto?

4

- Al suo rientro in Svizzera da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS e se sono soddisfatti tutti i presupposti del diritto all'indennità, la persona ha diritto a 90 indennità giornaliere. L'indennità giornaliera ammonta all'80 % dell'importo forfettario che, a seconda della formazione e dell'età, ammonta a 153, 127, 102 o 40 franchi al giorno. L'importo forfettario viene ridotto della metà se la persona assicurata è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione scolastica, di riqualificazione o di perfezionamento professionale o alla fine di un tirocinio, se ha meno di 25 anni e se non ha figli a carico.

- Tuttavia, se durante il suo soggiorno all'estero ha lavorato per una ditta svizzera che ha versato i contributi alle assicurazioni svizzere AVS/AI/PG/AD sul salario percepito, la persona ha diritto al 70 o all'80% del suo guadagno assicurato (che corrisponde di norma all'ultimo salario mensile). Il diritto ammonta a 260, 400 o 520 indennità giornaliere.

In che modo sono assicurati contro la disoccupazione i lavoratori svizzeri che rientrano o entrano per la prima volta in Svizzera da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS?

5

- Gli Svizzeri che prima di essere disoccupati hanno svolto un'attività dipendente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS devono far valere il loro diritto alla disoccupazione nell'ultimo Stato in cui hanno lavorato.
- Questo principio può non essere applicato se la persona ha acquisito un periodo di contribuzione sufficiente prima del suo soggiorno all'estero, vale a dire se ha lavorato in Svizzera per almeno 12 mesi (si veda domanda 2) nei due anni che hanno preceduto la sua iscrizione alla disoccupazione (termine quadro per il periodo di contribuzione).
- In caso di rientro dalla Germania si rinvia alla domanda 6.

In che modo sono assicurati contro la disoccupazione i lavoratori svizzeri che rientrano o entrano per la prima volta in Svizzera dopo un soggiorno in Germania?

6

- Con la Germania è stato concluso un accordo speciale: i periodi di contribuzione maturati in Germania sono interamente computati in Svizzera.
- Le indennità di disoccupazione eventualmente percepite in Germania sono prese in considerazione per determinare la durata dell'indennità in Svizzera.

Come sono assicurati al loro rientro gli Svizzeri che hanno soggiornato all'estero per seguire una formazione?

7

- Se ha soggiornato all'estero per seguire una formazione, la persona è assicurata a condizione che:
 - sia stata domiciliata in Svizzera per dieci anni;
 - la sua formazione sia durata più di 12 mesi;
 - faccia valere il suo diritto all'indennità entro un anno dal suo rientro; e

- presenti un certificato della scuola che ha frequentato.
- L'ammontare dell'indennità di disoccupazione è fissato in base agli importi forfettari di cui alla domanda 4.

Cosa si intende per giorni di attesa?

8

La riscossione delle indennità inizia al termine di un periodo di attesa (periodo paragonabile a una franchigia). Contano come giorni di attesa soltanto quelli in cui l'assicurato soddisfa i presupposti del diritto all'indennità.

Reddito annuo (in CHF)	Condizioni	Periodo di attesa
Importo forfettario fino a 36'000	Esonerato dall'obbligo di contribuzione indipendentemente dall'obbligo di mantenimento	0
Fino a 36'000	Indipendentemente dall'obbligo di mantenimento	0
36'001 – 60'000	Con obbligo di mantenimento	0
da 60'001	Con obbligo di mantenimento	5
36'001 – 60'000	Senza obbligo di mantenimento	5
60'001 – 90'000	Senza obbligo di mantenimento	10
90'001 – 125'000	Senza obbligo di mantenimento	15
da 125'001	Senza obbligo di mantenimento	20

In alcuni casi, oltre al periodo di attesa generale, la persona assicurata deve osservare un periodo di attesa supplementare (cosiddetto periodo di attesa speciale) di uno, cinque o 120 giorni (si veda Info-Service «Disoccupazione», domanda 13, n. 716.200).

Dove sono assicurati i frontalieri?

9

I frontalieri sono assicurati

- nel Paese di residenza:
 - in caso di disoccupazione totale;
- nel Paese in cui lavorano:
 - in caso di lavoro ridotto;
 - in caso di perdita di lavoro dovuta ad intemperie;
 - in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Info-Service

Publicato dalla

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

716.203 i 04.2011 40'000